



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

PROTOCOLLO N. 6631/2018 DEL 26/04/2018

CLASSIFICAZIONE 01-01-07-02 - /

OGGETTO: BILANCIO D'ESERCIZIO 2016 - AOU - SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO (TO) - PRONUNCIA N. 50/2018/PRSS

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati:

- 2473_2018_NOTA S.LUIGI GONZAGA.pdf
F33BAF72BC831AC5803DCE46719B165969185FFC2B80DA7BF9EB125DF21DDD26E47DC48A83BF6CD2791355CD66BA88D5B6F1F58B77FC75A4B870FC17ED05F983
- TestodelMessaggio.html
933EDD3D817E8F43A00414B53FD453B855ABF882A53533A46BB85ECB3614DFC2D910B70A8D40320CA08399E0F2E2D0F41A4D0FF5780921125AE6B17019484A78
- 50_2018_SRCPIE_PRSS_ Pronuncia AO S. Luigi Orbassano.pdf
FD010D990A1A167110236227953A283F5222293DAD9D68624F404B794BEB525B5283552A284569C002E46FA1C1FA45D5F4D573DD1108F715F52D195763BB76DD

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CORTE DEI CONTI

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

CORTE DEI CONTI



0002473-26/04/2018-SCPIE-T95-P

Al Sig. Presidente
della Giunta Regionale del Piemonte
Torino

Al Sig. Presidente
del Consiglio Regionale del Piemonte
Torino

Al Sig. Assessore alla Sanità,
Livelli essenziali di assistenza
Edilizia sanitaria della Regione Piemonte
Torino

Al Direttore Generale
AOU – San Luigi Gonzaga
Orbassano (TO)

Al Collegio Sindacale
AOU – San Luigi Gonzaga
Orbassano (TO)

Via Pec

**OGGETTO: Bilancio d'esercizio 2016 dell'AOU – San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) -
art 1, c. 170 L. n.266/2005 – Delibera n. 50/2018/PRSS.**

Si trasmette, in allegato, la delibera n. 50/2018/PRSS sul bilancio dell'esercizio 2016, ai sensi dell'art.1, co.170 L. n.266/2005, adottata da questa Sezione nella adunanza del 19 aprile 2018.

Il Funzionario Preposto
Nicola Mendozza





CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. **50**/2018/SRCPIE/PRSS

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere relatore
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere
Dott.	Mario ALI'	Consigliere
Dott.	Cristiano BALDI	Primo referendario
Dott.ssa	Alessandra CUCUZZA	Referendario

Nell'adunanza pubblica del 19 aprile 2018

Visto l'art.100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 art. 1 comma 170;

Visto l'art. 1, commi 3 e 7 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera n. 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 18/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, che approva, le linee-guida e il relativo questionario per la redazione della relazione sul bilancio dell'esercizio 2016 da parte dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale;

Vista l'ordinanza n. 19/2018 con la quale il Presidente della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte ha deferito l'esame della pronuncia in argomento alla Sezione, convocata per l'adunanza odierna;



Considerato il contraddittorio svolto con l'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano e con la Regione prima dell'odierna adunanza;

Udito il relatore, Consigliere Luigi GILI;

Uditi i rappresentanti della Regione Piemonte nella persona del dott. Valter Baratta e del dott. Claudio Bianco, nonché dell'Azienda Ospedaliera nella persona del Commissario dott. Franco Ripa, del Direttore Amministrativo dott.ssa Franca Dall'Occo, del Direttore S.C. Risorse Umane dott.ssa Antonella Rinaudo, del Direttore S.C. G.E.F. dott. Osvaldo D'Angella, del collaboratore del Direttore della S.C. GEF dott.ssa Cinzia Bosso;

PREMESSO

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) all'art.1, comma 170, nell'estendere le disposizioni contenute nei commi 166 e 167 riguardanti gli Enti locali agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ha prescritto che i Collegi sindacali di questi ultimi trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio economico di previsione ed una relazione sul bilancio di esercizio in base ai criteri e alle linee guida definiti unitariamente dalla stessa Corte e deliberati annualmente dalla Sezione delle Autonomie.

Da ultimo, le previsioni contenute all'art. 1, commi 3, 4, 7 e 8, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, hanno lasciato immutate le precedenti disposizioni della finanziaria 2006 sopra richiamate, facendo peraltro espressamente rinvio a queste ultime ed attribuendo alle stesse maggiore incisività.

Va in particolare richiamato il citato comma 7, secondo cui l'accertamento, da parte delle Sezioni regionali della Corte di *"squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* fa sorgere l'obbligo per le amministrazioni interessate *"di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento"*.

In caso di inottemperanza al suddetto obbligo o nell'ipotesi in cui la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.



In relazione al sistema dei controlli contemplato dal suddetto comma 7 in ordine ai bilanci preventivi e consuntivi, applicabile altresì agli Enti del servizio sanitario, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 39/2014, ha avuto modo di affermare che *"il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie"*.

In ordine poi ai provvedimenti necessari a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio ed in relazione alle conseguenze scaturenti dalla violazione del medesimo, i giudici costituzionali hanno rilevato che *"si tratta, dunque, di effetti chiaramente cogenti nei riguardi degli enti del Servizio sanitario nazionale e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati"*; hanno inoltre precisato che *"siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del Servizio sanitario nazionale sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti. Essi comportano, in tutta evidenza, una limitazione dell'autonomia degli enti del Servizio sanitario nazionale, che, tuttavia – come questa Corte ha già incidentalmente rilevato nella sentenza n. 60 del 2013 – si giustifica «in forza del diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito [...] in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost.»"*.

Tanto premesso circa il quadro legislativo di riferimento, dalla relazione redatta dal collegio sindacale dell'AOU San Luigi di Orbassano, relativa al bilancio dell'esercizio 2016, sono emerse alcune criticità, formalmente segnalate all'Azienda e alla Regione, invitandoli a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

L'Azienda ha risposto con nota n. 2337 del 8 febbraio 2018 a firma del Commissario e del Dirigente Gestione Economico Finanziaria. La Regione non ha invece ritenuto di trasmettere, nei termini indicati, alcuna controdeduzione.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale e con nota di deferimento ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.



Con successiva nota n. 5506 del 5 aprile 2018, a firma del Commissario e del Dirigente Gestione Economico Finanziaria, l'Azienda ha fatto pervenire le proprie deduzioni scritte.

In sede di adunanza pubblica i rappresentanti dell'Azienda hanno fornito talune puntualizzazioni circa i vari punti oggetto di deferimento.

In particolare, il Commissario dott. Franco Ripa ha evidenziato come l'Azienda si sia distinta per l'effettuazione di controlli d'appropriatezza molto accurati; a loro volta, sia la dott.ssa Antonella Rinaudo che il dott. Osvaldo d'Angella hanno fornito chiarimenti in relazione ad alcune criticità emerse nel corso dell'istruttoria.

CONSIDERATO

Alla luce della complessiva istruttoria svolta, sono emerse nei confronti dell'AOU San Luigi di Orbassano irregolarità, suscettibili di specifica pronuncia, nonché disfunzioni del sistema e criticità gestionali, tali da rendere necessario ed opportuno relazionare alla Amministrazione regionale, al fine di stimolare l'adozione di misure correttive da parte tanto della stessa Regione quanto della Azienda in esame. Di seguito vengono analizzate le suddette irregolarità, precedute da una generale analisi economico patrimoniale della realtà aziendale.

I. Analisi economico patrimoniale

Il bilancio di previsione 2016 è stato adottato in perdita in contrasto con quanto previsto dall'art. 20 della l.r. 8/95, che richiede la sua redazione in pareggio.

Al riguardo l'Azienda, con nota 2337 dell'8 febbraio 2018, ha precisato che nella redazione del bilancio preventivo 2016 ha tenuto conto delle indicazioni impartite dalla Regione Piemonte che ha fissato le risorse finanziarie provvisorie da attribuire. Quest'ultime prevedevano un finanziamento ridotto rispetto agli esercizi precedenti per la realizzazione di interventi di efficientamento di gestione per i quali la Regione stessa aveva fornito una serie di indicazione tecniche.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale il bilancio di previsione non è stato pubblicato integralmente, non permettendo il controllo in ordine al rispetto dell'art. 25 del d.lgs. 118/2011.

Al riguardo l'Azienda ha dichiarato che la pubblicazione su Amministrazione trasparente ha seguito un iter più completo e preciso a partire dalla pubblicazione del Bilancio consuntivo 2016. Infatti a partire dai bilanci successivi si è proceduto e si procederà a pubblicare su Amministrazione Trasparente l'intero fascicolo completo di atto e di allegati.



Il bilancio d'esercizio è stato adottato il 26 maggio 2017, in lieve ritardo rispetto alle tempistiche previste dal d.lgs. 118/2011. Anche per il bilancio d'esercizio la pubblicazione effettuata sul sito aziendale sembrerebbe essere parziale e di non facile consultazione. Non è stato possibile reperire la delibera di approvazione e i prospetti dei dati SIOPE.

L'Azienda ha dichiarato che l'adozione del Bilancio di esercizio avviene su precise indicazioni regionali compresi i tempi e i metodi da utilizzare per l'adozione del relativo atto. La Regione Piemonte ha provveduto a fornire tali indicazioni con nota del 17 maggio 2017, indicando il termine di scadenza il 26 maggio 2017.

Per quanto riguarda la pubblicazione del bilancio 2016, la pubblicazione dell'intero atto deliberativo, completo anche di prospetti regionali, è stata disposta sul sito dell'Azienda. Sarà premura della stessa uniformare la pubblicazione completa anche su "amministrazione trasparente". Riguardo alla più agevole consultazione è in corso la revisione, quasi conclusa, del sito aziendale.

L'esercizio 2016 chiude con un utile 33 migliaia di euro, in deciso miglioramento rispetto al 2015 che chiudeva con una perdita di 7,7 milioni di euro.

Anche il saldo della gestione operativa migliora nettamente passando da un risultato negativo nel 2015 (pari a circa -1,9 milioni di euro) ad uno positivo (pari a circa 5,2 milioni di euro). Rispetto all'esercizio precedente aumenta sia il valore della produzione che il costo della produzione, ma il primo aumenta in misura maggiore.

Si evidenzia un aumento della voce di costo "acquisti di beni", andamento contrario alle disposizioni di razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria. Aumenta in particolare il costo dei beni sanitari (+ 11%) tra cui l'acquisto di prodotti farmaceutici e di dispositivi medici.

Al riguardo l'Azienda con nota dell'8 febbraio 2018 ha precisato che *"l'incremento rilevato rispetto al 2015 sull'aggregato acquisto di beni è da attribuire alle specifiche attività specialistiche delle quali l'azienda è Centro di riferimento regionale per la Fibrosi cistica, per i trapianti di midollo, attività oncologica di grande rilievo in patologie polmonari rare, centro prescrittore di farmaci per l'epatite C, sclerosi multipla, talassemie. L'obbligo all'utilizzo di specifici farmaci, coperti da brevetto, l'introduzione di nuovi farmaci ad alto costo, per la cura dell'Epatite C, il numero di pazienti che si sono aggiunti a quelli cronici stabilizzati già in trattamento, sono le ragioni dell'aumento dei costi rilevato anche a livello regionale. Tuttavia l'incremento dei costi viene in parte assorbito dai proventi relativi alla distribuzione diretta dei farmaci attraverso il c.d. il File F. L'aumento dei dispositivi medici è da imputare all'innovazione tecnologica."*



Il saldo della gestione finanziaria peggiora passando -634 mila euro del 2015 a -864 mila euro del 2016 a causa soprattutto del notevole aumento degli interessi passivi su anticipazioni di cassa (+285%), a cui l'Azienda ha fatto costante ricorso (334 giorni).

Analizzando lo stato patrimoniale riclassificato emerge quanto segue.

Le fonti di finanziamento a lungo termine (patrimonio netto e debiti a lungo termine), pari a circa 60 milioni di euro, riescono a finanziare gli investimenti di pari durata (immobilizzazioni e crediti esigibili oltre i 12 mesi), pari a circa 50 milioni di euro.

Merita rilevare la presenza nel patrimonio netto di contributi per ripiano perdite di pari importo alla voce "perdite portate a nuovo". La presenza di tali voci nel patrimonio, implica che la Regione non ha ancora erogato tali contributi. Con l'erogazione degli stessi infatti la voce perdite portate a nuovo risulterebbe azzerata.

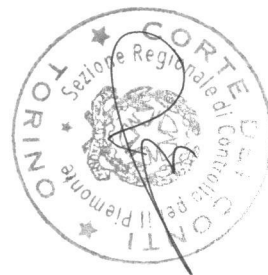
Anche l'attivo a breve termine (pari a circa 86 milioni di euro) permette di rimborsare i debiti della stessa durata (pari a circa 76 milioni).

L'equilibrio tra fonti ed impieghi, sia nel breve termine che nel lungo termine, è ottenuto considerando i crediti verso Regione come crediti di breve termine, essendo per la maggior parte contributi in conto esercizio per spesa corrente o contributi a copertura delle perdite pregresse, che la Regione dovrebbe liquidare entro l'anno. Tuttavia, tenuto conto del ritardo con cui vengono erogati dalla Regione, dovrebbero essere considerati crediti a lungo termine, creando uno squilibrio tra fonti e impieghi tanto di breve che di lungo termine.

Si rileva al riguardo che i crediti per spesa corrente presenti nel bilancio 2015 sono stati erogati dalla Regione per circa il 39%, mentre i crediti per versamenti a patrimonio netto non si sono ridotti.

Tra le passività a breve sono compresi i debiti verso fornitori che continuano ad essere pagati con dei termini superiori a quelli previsti dalla normativa (92 giorni). Infatti il 94% dei pagamenti 2016 risultano effettuati oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014.

Peraltro, anche nel 2016, l'Azienda ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria e l'indicatore di tempestività dei pagamenti, non in linea con la normativa vigente, pur se migliorato, denota come non siano risolte le difficoltà finanziarie rilevate nei precedenti esercizi (vedi infra).



II. Irregolarità specifiche o disfunzioni gestionali

1. Nel questionario è stato indicato un ammontare di anticipazione utilizzata per l'anno 2016 pari ad euro 3.375.068. Tuttavia dal prospetto SIOPE risultano entrate a titolo di anticipazione per euro 130.826.350,88. Si è chiesto pertanto di specificare se l'importo indicato nel questionario è un importo medio o complessivo e di indicare i giorni di utilizzo dell'anticipazione.

L'Azienda in sede di controdeduzioni ha precisato che *"la cifra indicata riguarda l'importo utilizzato alla data del 31.12.2016"*.

Rispetto ai dati SIOPE ha precisato che *"il dato relativo ad "entrate a titolo di anticipazione per euro 125.980.806, va letto in comparazione con il dato presente in "uscite a titolo di anticipazione" per euro 126.839.601. Il delta risultante, pari ad euro 858.795 sottratto dall'ammontare dell'utilizzo dell'anticipazione al 31.12.2015 di euro 4.233.864 rappresenta esattamente l'utilizzo dell'anticipazione a fine 2016, pari ad euro 3.375.068 come riportato nel questionario"*.

I giorni di utilizzo dell'anticipazione dell'anno 2016 sono pari a 334.

Ha infine sottolineato che se l'indicatore di tempestività del 2016 si è attestato a 92 giorni, quello del 2017, in virtù di un netto miglioramento dei trasferimenti regionali, si colloca a 39,63, mentre quello al 21 marzo 2018 risulta pari a 14,52.

Successivamente è stato evidenziato che il dato relativo alle entrate a titolo di anticipazione acquisito dal SIOPE (euro 130.826.350,88) differisce da quello comunicato dall'Azienda e riportato anche nell'allegato al bilancio 2016 (euro 125.980.806).

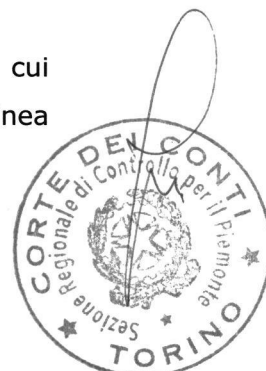
Nel corso dell'Adunanza pubblica, dietro specifica richiesta del Magistrato Relatore, il dott. D'Angella ha attribuito la detta incongruenza a presunte contabilizzazioni effettuate dal tesoriere.

Si rileva in ogni caso un ampio e costante utilizzo dell'anticipazione di cassa, che denota una crisi di liquidità, dovuta, in parte, ai ritardi nelle erogazioni da parte della Regione.

2. In sede istruttoria è stato chiesto di precisare in quale voce del bilancio d'esercizio è stata contabilizzata la quota del 5% del compenso del libero professionista vincolata agli scopi previsti dall'art. 2 co. 1 lettera e) del D.L. 158/2012, precisando inoltre l'ammontare e la destinazione della stessa.

L'Azienda ha precisato che la quota del 5% viene contabilizzata nella voce debiti verso personale dipendente, nella nota integrativa è compresa nella voce "quote da retrocedere".

L'importo accantonato nell'anno 2016 è pari ad euro 250.000 la cui destinazione è ancora in corso di definizione, previo accordo con le OO.SS., in linea



con gli scopi previsti dall'art. 2 c.1 lettera e) del D.L. 158/2012.

Al riguardo è stato evidenziato che i conti di bilancio indicati dall'Azienda per la contabilizzazione della quota in questione (compartecipazione al personale per attività libero professionale e debiti verso personale dipendente) sono gli stessi in cui vengono contabilizzati i costi riferiti al compenso che l'Azienda riconosce al personale che effettua prestazioni in libera professione. Dunque, in assenza di una separata indicazione della quota in un conto ad hoc, l'informazione viene persa. Anche in nota integrativa non è stata data evidenza di tale importo.

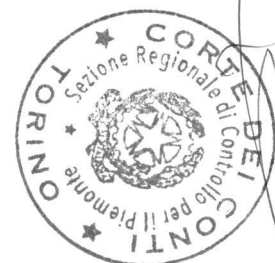
L'Azienda ha successivamente riferito che, seguendo le indicazioni fornite in sede di deferimento, nel 2017 la voce relativa all'accantonamento relativo la quota del 5% ex art. 2, comma 1 lett. e) del DL 158/2012, è stata stornata a favore della voce "Altri fondi ed oneri" al fine di darne sufficiente visibilità.

3. Nel 2016 il costo per il personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di Co.Co.Co., e per il personale con contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio, risulta superiore al 50% del costo del 2009, non rispettando dunque il disposto dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010.

Al riguardo nel questionario è stato precisato che gli incarichi a tempo determinato si sono resi necessari per garantire la continuità dell'attività assistenziale. Il personale acquisito con la forma della somministrazione di lavoro (interinali) è stato utilizzato per fronteggiare assenze brevi e temporanee (malattie, infortuni), situazioni estemporanee che generano notevoli criticità nell'assetto organizzativo. Inoltre è stato specificato che l'Azienda nel corso del 2016, in deroga all'art. 9 c. 28 del dl. 78/2010, ha acquisito personale dipendente a tempo determinato al fine di garantire il rispetto delle disposizioni europee in materia di orario di lavoro e per fronteggiare le criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per una somma pari ad euro 292.055.

Al riguardo sono state chieste ulteriori informazioni (in particolare importo dei contratti stipulati in deroga, durata, nonché se gli stessi sono stati rinnovati e /o prorogati).

In sede istruttoria l'Azienda ha precisato che nel mese di ottobre 2015 è stato adottato il nuovo Atto Aziendale e nel corso dell'anno 2016 si è avviata la fase attuativa che ha visto la revisione dell'assetto organizzativo dell'Azienda. In tale contesto, anche a fronte di numerose cessazioni dal servizio nell'ambito del personale Medico, si è provveduto alla graduale assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato.



Nell'ambito di tale processo si è inserita la stabilizzazione di alcune figure professionali (Medico Cardiologo, Medico Neurologo, Medico Pneumologo) ponendo attenzione al rispetto dei limiti di spesa per il personale imposti dalla legge (art. 1 c.584 Legge n.190/2017 — 1,4% in meno rispetto al CE 2004) e dalle disposizioni regionali (Tetto di spesa fissato con D.G.R. n. 36-1483 del 25/5/2015).

Nel periodo in questione l'acquisizione di personale dipendente a tempo determinato si è resa necessaria per far fronte alle criticità contingenti che avrebbero potuto comportare il rischio di interruzione / riduzione di pubblico servizio o l'inadeguata offerta di LEA (livelli essenziali di assistenza). In particolare sono stati evidenziati i cinque contratti a tempo determinato, riportati nella successiva tabella, di cui tre con proroghe, precisando che tutti i contratti sono stati stipulati e/o prorogati nelle more dell'adozione del piano triennale del fabbisogno, per la cui predisposizione si è ancora in attesa delle linee guida regionali.

Tipologia contratto	Decorrenza	Proroga	Termine	Costo sostenuto per l'anno	Durata totale	Note
1) Dirigente Medico di Medicina Nucleare	24/08/2015	SI' (n. 3)	23/08/2018	Euro 64.685	36 mesi	Conferimento dal 24/8/2015 al 31/12/2015; 1° proroga dal 1/1/2016 al 30/6/2016; 2° proroga dal 1/7/2016 al 31/12/2016; 3° proroga dal 1/1/2017 sino a copertura del posto. Si precisa che il contratto non proseguirà oltre il 23/8/2018 (scadenza dei 36 mesi) L'Azienda attiverà a breve una procedura di assunzione a tempo indeterminato (non possibile prima stante l'incertezza circa il mantenimento del (Servizio di Medicina Nucleare)
2)Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitativa	17/08/2015	SI' (n. 1)	17/04/2017	Euro 63.629	20 mesi	Primo conferimento (supplenza maternità) a decorrere dal 17/8/2015; nuovo incarico (supplenza maternità), senza soluzione di continuità rispetto al primo, a decorrere dal 9/8/2016 sino al 17/4/2017 (equiparabile a proroga)
3)Dirigente Medico di Cardiologia	01/01/2016	NO	31/12/2016	Euro 66.552	12 mesi	Incarico conferito con decorrenza 1/1/2016 e sino al 31/12/2016



4)Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	04/11/2015	NO	16/06/2016	Euro 37.622	8 mesi	Incarico conferito con decorrenza 4/11/2015 e sino al 16/6/2016 (supplenza maternità), terminato a seguito di dimissioni volontarie
5)Dirigente Medico di Neurologia	01/04/2014	SI' (n. 3)	24/11/2016	Euro 59.566	32 mesi	Primo conferimento dal 16/4/2015 al 15/07/2015; 1° proroga dal 15/7/2015 al 14/10/2015; 2° proroga dal 15/10/2015 al 14/10/2016; 3° proroga dal 15/10/2016 al 31/12/2016; dal 25/11/2016 assunta a
				Euro 292.055		

È stato precisato che la deroga ai limiti di cui all'art. 9 c. 28 del D.L. n. 78/2010 prevista dal comma 543 della Legge n. 208/2015, si è resa necessaria al fine di fronteggiare le criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

In particolare è stato precisato che la scelta di utilizzare lo strumento del contratto a tempo determinato è stata operata:

- nelle more della predisposizione e della verifica dei piani relativi al fabbisogno di personale, procedura tutt'ora subordinata all'emanazione delle linee guida regionali;
- a seguito dell'adozione e recepimento del nuovo Atto Aziendale (D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015) che ha visto realizzare un profondo riassetto organizzativo, attraverso la revisione delle numero delle Strutture Complesse aziendali, attività realizzata nel corso dell'anno 2016, che ha richiesto un'analisi attenta nella riallocazione delle risorse umane disponibili e una conseguente ponderazione precisa nelle scelte di attivazione di nuove procedure concorsuali per personale a tempo indeterminato;
- nel rispetto dei già segnalati limiti di spesa per il personale imposti dalla legge e dalle disposizioni regionali.

Nel prendere atto di quanto precisato dall'Azienda è stato evidenziato che le deroghe a quanto previsto dall'articolo 9 comma 28 del d.l. 78/2010, per il 2016, sono contemplate dall'articolo 1 della legge 208/2015 ai commi 542 e 543, che si riportano di seguito:

542. Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b), nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2016, le regioni e le



province autonome, previa attuazione delle modalità organizzative del personale al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, qualora si evidenzino criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro. Se al termine del medesimo periodo temporale permangono le predette condizioni di criticità, i contratti di lavoro stipulati ai sensi del precedente periodo possono essere prorogati fino al termine massimo del 31 ottobre 2016. Del ricorso a tali forme di lavoro flessibile nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro, è data tempestiva comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze.

543. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro



flessibile esclusivamente ai sensi del comma 542 fino al termine massimo del 31 ottobre 2016.

Pertanto dalle informazioni riportate sui contratti in questione nonché dal tenore della nota non sembrerebbero rispettati i termini previsti dal comma 542 nelle decorrenze delle proroghe di quattro dei cinque contratti stipulati (1-2-3-5) i quali non sembrerebbero rientrare nella deroga prevista dal comma 543, posto che non risultano indette le necessarie procedure concorsuali che avrebbero consentito il ricorso a forme contrattuali flessibili, oltre i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010.

Si ribadisce che, l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevede, quale disposizione di principio, che le amministrazioni sanitarie possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Con nota del 5 aprile 2018 l'Azienda ha evidenziato che il tetto di spesa 2016 per il personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di co.co.co era pari a euro 623.000 (50% del costo 2009).

Ad avviso dell'Azienda, se nella spesa sostenuta nel 2016 per tali voci (complessivamente euro 794.000) non vengono conteggiati i seguenti contratti a tempo determinato:

- o Dirigente medico di Cardiologia
- o Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza
- o Dirigente medico di Neurologia

la spesa 2016 risulta pari ad euro 617.000, così da rientrare nel tetto ex art. 9 c. 28, con una disponibilità residua di 6.000 euro; per i contratti con il dirigente medico di Medicina Nucleare e con il Dirigente medico di Medicina fisica e riabilitativa non era quindi necessaria la deroga, impropriamente richiamata nella precedente risposta.

Prendendo in considerazione a questo punto i tre contratti sopra elencati l'Azienda ha evidenziato che:



- il dirigente medico di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza ha lavorato fino al 16/6/2016 e quindi nel rispetto dell'art 1, comma 542 della legge n. 208/2015;

- il dirigente medico di Cardiologia ha prestato servizio in Emodinamica fino al 31/12/2016, data dell'assunzione a tempo indeterminato; l'attività è stata svolta per 2 mesi oltre il termine di cui al precitato comma, al solo fine di non creare un'interruzione di un servizio fondamentale e di area critica, oggetto - nell'anno in questione — di una profonda riorganizzazione nell'ottica dell'integrazione con l'ASL T03;

- il dirigente medico di Neurologia ha lavorato fino al 24/11/2016, data dell'assunzione a tempo indeterminato; l'attività in questo caso si è prolungata per 24 giorni oltre il termine di cui al precitato comma, ma anche qui al solo fine di non creare un grave pregiudizio alla Neurologia, presso cui insiste il Centro Regionale di Sclerosi Multipla. Il concorso è stato bandito il 13/7/2016 e la relativa graduatoria è stata approvata il 23/11/2016, quindi nel rispetto dell'art. 1 comma 543 della legge 208/2015.

L'Azienda ha, altresì, precisato che nel costo complessivo 2016 per il personale dirigente a tempo determinato è stato considerato anche il trattamento economico gravante sui fondi contrattuali della dirigenza medica; si tratta di somme che sarebbero comunque state integralmente spese, sulla base dei criteri stabiliti in contrattazione integrativa, anche in assenza dei rapporti flessibili di cui trattasi.

Alla luce delle ulteriori precisazioni fornite dall'Azienda la Sezione rileva, comunque, il mancato rispetto delle disposizioni di cui dall'articolo 1 della legge 208/2015 commi 542 e 543 (mancato rispetto del termine temporale della proroga fissato comunque per legge al 31-10-2016 e mancata indicazione della procedura concorsuale), per il contratto con il dirigente medico di Cardiologia, e del solo comma 542 per il contratto con il dirigente medico di Neurologia (mancato rispetto del termine temporale della proroga fissato comunque per legge al 31-10-2016).

4. Come già rilevato per l'esercizio 2015, anche nel 2016 l'indicatore di tempestività dei pagamenti, pari a 141 giorni, indica dei tempi di pagamento dei fornitori non in linea con il disposto del d.lgs. 231/2002.

Pertanto con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2016 e riportati nella tabella 10.2.3 del questionario sembrerebbe che l'Azienda abbia pagato con priorità le fatture più recenti, influenzando positivamente l'indicatore di tempestività dei pagamenti.

Pertanto in sede istruttoria è stato chiesto di indicare, per ciascuno degli anni ricompresi nella tabella 10.2.3, gli importi delle fatture che restano ancora da pagare.

In sede di controdeduzioni l'Azienda ha trasmesso quanto richiesto.



Alla data del 06.02.2018 sul conto "debiti verso fornitori" risultano ancora da pagare euro 4.905.083,32 suddivisi per anno di formazione come segue:

ante 2013: euro 1.706.138,19

2013: euro 483.321,00

2014: euro 416.252,89

2015: euro 569.859,98

2016: euro 1.729.511,76

L'Azienda ha precisato che i pagamenti sono preventivamente soggetti alla liquidazione da parte dei servizi ordinatori di spesa. Avvenuta suddetta fase la struttura complessa Gestione Economico Finanziaria dispone il pagamento in ordine cronologico in base alla vetustà del debito prendendo come riferimento la data di ricezione della fattura o documento equivalente.

È stato pertanto sottolineato all'Azienda che alla data del 06.02.2018 i debiti ancora da pagare ante 2016 rappresentano il 65% del totale. Data la vetustà degli stessi appare improbabile che non sia ancora giunto il termine di pagamento. Peraltro nel momento in cui saranno pagati influenzeranno negativamente l'indicatore di tempestività. Infatti, come chiarisce la circolare 22 del MEF del 22 luglio 2015 *"l'indicatore, misurato in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuisce un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate."* Dunque ad incidere nella determinazione dell'indicatore sono la vetustà dei pagamenti e l'importo pagato.

Inoltre la circolare MEF del 14/01/2015, richiamando l'art. 2 comma 1 del D.lgs. 231/2002, chiarisce che per "transazione commerciale" si fa riferimento ai *"contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo."* Nulla dunque fa riferimento ai rapporti tra pubbliche amministrazioni.

Infine si è evidenziata comunque, anche per il 2016, la violazione della normativa in ordine ai termini di pagamento.

L'Azienda con la nota del 5 aprile ha riferito quanto già riportato al punto 1 relativamente al miglioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti.

Per ciò che riguarda la vetustà dei debiti ha ribadito che l'Azienda provvede al pagamento di quelli che abbiano il requisito della certezza, liquidità ed esigibilità e che allo stato attuale i debiti di natura commerciale che abbiano il citato requisito per fatture con data anteriore al 31/12/2016 ammontano ad euro 3.353,94. La circostanza che possano ancora permanere a bilancio debiti aperti per i quali esistono impedimenti



di varia natura, come contestazioni, mancato riconoscimento, procedure fallimentari ancora in corso di definizione, viene ritenuta del tutto fisiologica.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene necessario segnalare le criticità rilevate, al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse. Ritiene comunque sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno eseguite.

Per completezza si evidenzia che, nella scheda di sintesi trasmessa in sede istruttoria, sono state segnalate altre criticità rispetto alle quali l'amministrazione ha fornito pertinenti chiarimenti e che saranno comunque oggetto di continuo monitoraggio nelle verifiche sugli esercizi successivi.

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 170 e seguenti;

P.Q.M.

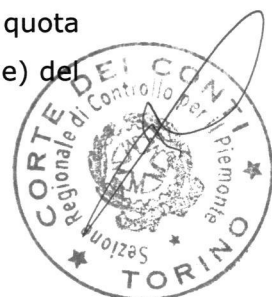
la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

ACCERTA

Per il 2016, il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tempi di pagamento,

INVITA

1. l'Azienda all'adozione del bilancio preventivo, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 25 del d.lgs. 118/2011 e dell'art. 20 legge regionale 8/1995 e la Regione Piemonte a provvedere a comunicare l'assegnazione delle risorse alle Aziende in tempo utile per consentire alle stesse di adempiere alla normativa nazionale e regionale nei termini;
2. l'Azienda all'adozione del bilancio di esercizio nel rispetto dei termini di legge;
3. l'Azienda a pubblicare il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio, dando anche massima trasparenza, come previsto dall'art. 29 d.lgs. 33/2013 e dall'art. 1 c. 522 della l. 208/2015;
4. l'Azienda al contenimento della spesa per l'acquisto di beni, in particolare quella inerente la spesa farmaceutica e i dispositivi medici, anche alla luce della normativa di razionalizzazione e contenimento di dette categorie di spesa, e la Regione Piemonte alla fissazione alle aziende di obiettivi specifici in ordine a tali voci di spesa, funzionali al rispetto della normativa statale;
5. l'Azienda ad esporre correttamente in bilancio gli importi relativi al 5% della quota del compenso libero professionale vincolata agli scopi dell'art. 2 co. 1 lettera e) del



D.L. 158/2012;

6. l'Azienda al rispetto delle previsioni in tema di pagamento ai fornitori di cui al d.lgs. n. 231/2002, nonché la Regione a provvedere ad erogare in tempi brevi le risorse economiche assegnate all'Azienda, in modo da limitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria e consentire il rispetto dei termini di pagamento contrattuali delle forniture;
7. l'Azienda a calcolare correttamente l'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali;
8. l'Azienda ad adeguarsi ai principi discendenti in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010;
9. la Regione ad erogare in tempi brevi le risorse assegnate a copertura delle perdite pregresse al fine di azzerare le voci di patrimonio netto (contributi per ripiano perdite e perdite portate a nuovo) e ridurre i crediti per versamento a patrimonio netto.

Invita l'Azienda a conformarsi alle indicazioni contenute nella presente pronuncia e l'Amministrazione regionale ad ottemperare direttamente a quanto segnalato ed in particolare ad assicurarne l'osservanza da parte dell'azienda in virtù dei poteri di vigilanza sulla stessa.

DISPONE

che la presente delibera venga trasmessa:

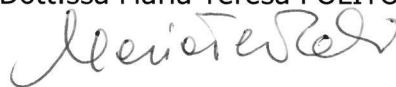
- ai Presidenti del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale del Piemonte ed all'Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria della Regione Piemonte;
- al Direttore generale ed al Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 19 aprile 2018.

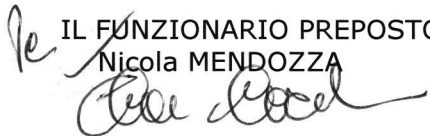
IL RELATORE
Consigliere Dott. Luigi GILI



IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Teresa POLITO



Depositato in Segreteria il
IL FUNZIONARIO PREPOSTO
Nicola MENDOZZA



26 APR. 2018

